

procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - memoria difensiva - Effetti - Valutazione anche implicita del giudice sulla non configurabilità

procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - in genere - Effetti - Valutazione anche implicita del giudice sulla non configurabilità della non contestazione - Conseguenze - Successiva non deducibilità di essa - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10098 del 02/05/2007

La non contestazione della domanda, che ha per oggetto i fatti costitutivi della domanda e non quelli dedotti in esclusiva funzione probatoria, scaturisce dalla non negazione fondata sulla volontà della parte oggettivamente risultante e deve essere pertanto inequivocabile, di talchè non può ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale. Peraltro la non contestazione del fatto, che è tendenzialmente irreversibile, non determina di per sé la decisione della controversia, dovendo il giudice di merito valutare se il fatto non contestato sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo e, prima ancora, stabilire la sussistenza o l'insussistenza di una non contestazione. A tal fine ove il giudice, anche tacitamente, abbia manifestato la propria interpretazione in senso contrario alla non contestazione e, in assenza di ogni deduzione sulla stessa, abbia proceduto all'espletamento incontestato di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto, la successiva deduzione di parte in ordine all'altrui pregressa contestazione diventa inammissibile. (Nella specie, relativa all'inquadramento di un dipendente delle Ferrovie dello Stato nell'ottavo livello professionale, la S.C. ha rilevato che non si era formata non contestazione in ordine all'espletamento delle mansioni superiori, come tardivamente dedotto in grado di appello, perché in primo grado era stata espletata prova testimoniale in ordine alle mansioni effettivamente svolte).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10098 del 02/05/2007

Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_421